



COMUNE DI PISA

BANDO ANNO 2026

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE
DELL'ASSOCIAZIONISMO
SETTORE D'INTERVENTO: SOCIALE, SOCIO ASSISTENZIALE E SOCIOSANITARIO**

IL DIRIGENTE

Visto il vigente "Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici economici" del Comune di Pisa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 dell'11.10.2012, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 16.10.2025;

Dato atto che il settore di intervento della presente procedura ricomprende, nell'ambito sociale e socioassistenziale di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento comunale, anche le attività a valenza sociosanitaria, in coerenza con gli indirizzi della deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 23 giugno 2026.

In attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 136 del 23 giugno 2026 e al fine di sostenere le associazioni e fondazioni o altri soggetti privati che concorrono in via sussidiaria all'organizzazione e alla gestione di attività e servizi socio assistenziali e all'avvio e alla gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale;

Dato atto che la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 136/2026 ha stabilito la somma destinata al presente bando, in coerenza con l'art. 6, comma 1, del Regolamento, e ha altresì determinato, nell'esercizio del potere di indirizzo di cui all'art. 48 del D.Lgs. 267/2000, i limiti di importo del contributo, recepiti all'art. 8 del presente bando;

Considerato che con il bando in oggetto non si instaurano posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Pisa, il quale si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento,

RENDE NOTO

Art. 1 - Oggetto, finalità e risorse disponibili

Il Comune di Pisa destina l'importo complessivo di euro 15.000,00 al sostegno di attività ordinarie, programmi annuali di attività e iniziative ricomprese nella programmazione 2026 di associazioni, fondazioni, comitati e altri soggetti privati non aventi scopo di lucro operanti nel settore sociale, socioassistenziale e sociosanitario, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), del Regolamento comunale.

I contributi di cui al presente bando sono finalizzati a sostenere attività e programmi che concorrano:

- a) all'organizzazione e gestione di attività e servizi socioassistenziali;
- b) alla promozione dell'inclusione sociale;
- c) alla realizzazione di iniziative di promozione ed educazione sociale;
- d) al rafforzamento delle reti territoriali e della partecipazione della comunità locale.

Il contributo si concretizza esclusivamente in un'erogazione di denaro.

Il presente bando disciplina criteri, modalità di partecipazione, valutazione, concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi.

Art. 2 - Soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono presentare domanda di contributo le associazioni, fondazioni, comitati e gli altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, anche non riconosciuti, che:
 - a) operino nel settore sociale, socioassistenziale e sociosanitario;
 - b) abbiano sede nel Comune di Pisa oppure svolgano in modo documentabile la propria attività nel territorio comunale;
 - c) risultino attivi da almeno due anni alla data di scadenza del bando;
 - d) siano in possesso di atto costitutivo e statuto, ove previsti.
2. Non possono presentare domanda i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.
3. In caso di presentazione di attività o programmi realizzati con la partecipazione congiunta di più soggetti, la domanda deve essere presentata da un unico soggetto capofila, fermo restando l'obbligo di indicare i partner e il relativo ruolo
4. Il soggetto capofila non può presentare più di una domanda in tale qualità nell'ambito del presente bando.
5. I soggetti partner di una proposta non possono presentare, in qualità di capofila, il medesimo progetto né sue parti sostanzialmente coincidenti.

Art. 3 - Attività ammissibili e divieto di cumulo

Sono ammissibili a contributo i programmi di attività e le iniziative ricomprese nella programmazione annuale 2026 del soggetto richiedente, purché coerenti con le finalità del presente bando e realizzate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.

A ciascun soggetto proponente, identificato in modo univoco tramite il relativo Codice Fiscale, potrà essere riconosciuto un solo contributo.

Le attività finanziate devono rientrare nell'attività ordinaria del soggetto richiedente o nella sua programmazione annuale, e non devono avere carattere meramente occasionale o estraneo alle finalità statutarie.

Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile, per la medesima attività o per il medesimo progetto di attività, con altri contributi concessi dal Comune di Pisa, anche per il tramite di enti od organismi dallo stesso partecipati, per l'anno 2026. Restano esclusi dal divieto i benefici economici indiretti e il patrocinio.

Resta ferma la possibilità di indicare altre forme di finanziamento o cofinanziamento provenienti da soggetti diversi dal Comune di Pisa, purché espressamente dichiarate nel piano economico e compatibili con il divieto di doppio finanziamento della medesima spesa.

Art. 4 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Le domande devono essere presentate esclusivamente mediante il sistema informatico del Comune di Pisa, accessibile da questo link:
<https://www.comune.pisa.it/Servizi/Bando-per-la-concessione-di-contributi-ordinari-alle-associazioni>
2. Per l'accesso al sistema è necessario essere in possesso di credenziali SPID, CNS o CIE.
3. La domanda può essere presentata:
 - a) Dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
 - b) Da un soggetto delegato dal legale rappresentante, allegando l'atto di delega e copia del documento di identità del delegante.
4. Al termine dell'inoltro telematico il sistema attribuisce un numero di protocollo, automaticamente inviato all'indirizzo e-mail associato all'identità digitale utilizzata. Solo il ricevimento del messaggio contenente il numero di protocollo conferma l'avvenuta acquisizione della domanda.
5. Per la soluzione di problemi relativi alla compilazione della domanda digitale è a disposizione un supporto tecnico on-line raggiungibile dal portale stesso, che offrirà chiarimenti e/o informazioni dal lunedì al

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il martedì ed il mercoledì anche in orario pomeridiano dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

6. Le domande possono essere presentate dalle ore 12.00 del giorno 27/07/2026 ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/09/2026.
7. Le domande pervenute oltre il termine di presentazione indicato al presente articolo, o con modalità diverse da quelle previste, non sono ammesse a valutazione.

Le richieste di chiarimento possono essere inviate all'indirizzo affari.sociali@comune.pisa.it. Le modalità di supporto tecnico alla compilazione online sono indicate nella pagina del servizio.

Art. 5 - Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

La domanda, a pena di esclusione e fermo restando quanto previsto dall'art. 9 in ordine alle carenze sanabili, deve essere compilata integralmente nel modulo online e corredata della documentazione richiesta.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) atto costitutivo e statuto, se non già agli atti del Comune di Pisa o se nel frattempo modificati;
- b) curriculum del soggetto proponente, con sintetica descrizione delle attività svolte negli ultimi due anni;
- c) progetto delle attività o iniziative per le quali si richiede il contributo;
- d) scheda economica preventiva redatta secondo l'Allegato A, con indicazione delle entrate e delle spese previste;
- e) eventuale dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo da € 16,00, se dovuta, ovvero indicazione del titolo di esenzione previsto dalla normativa vigente;
- f) in caso di progetto realizzato con partner, indicazione dei soggetti partner, del relativo ruolo e, ove richiesta dal modulo online, dichiarazione di adesione o documentazione equivalente.

Il Comune si riserva di richiedere integrazioni o chiarimenti istruttori, senza che ciò comporti modifica sostanziale della proposta presentata.

Art. 6 - Istruttoria, commissione e criteri generali di valutazione

Le domande validamente pervenute sono sottoposte a istruttoria formale da parte degli uffici competenti.

La valutazione di merito è effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente della Direzione 13, *Sociale – Disabilità*, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, ai sensi del Regolamento comunale.

La commissione procede alla valutazione sulla base dei criteri di cui all'art. 7 del Regolamento comunale e degli ulteriori criteri specifici individuati nel presente bando in relazione alle caratteristiche del settore di intervento.

Sono ammesse a contributo le proposte che conseguano un punteggio pari o superiore a 50/100, ferma restando la possibilità che, in ragione delle risorse disponibili, non tutte le proposte ammesse ottengano il finanziamento richiesto.

Il procedimento si conclude, entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, con l'adozione del provvedimento dirigenziale di approvazione della graduatoria e di concessione dei contributi, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Regolamento comunale.

Art. 7 - Modalità e procedure di valutazione delle proposte

La commissione attribuisce a ciascuna domanda un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei seguenti criteri:

Criterio	Punteggio e fasce
A. Pertinenza dello scopo e delle finalità del soggetto richiedente e coerenza con il bando – Pertinenza dello scopo e delle finalità statutarie del richiedente rispetto alle tematiche oggetto dell'intervento; – Coerenza del progetto con le finalità del bando e con i bisogni del territorio.	Massimo 8 punti 0–2: pertinenza statutaria debole o assente; bisogni poco chiari 3–4: pertinenza parziale; bisogni individuati in modo generico 5–6: buona pertinenza; bisogni chiari e discreta congruenza con obiettivi e attività 7–8: piena pertinenza statutaria e forte allineamento tra bisogni, obiettivi e azioni
B. Coinvolgimento del territorio e rilevanza delle attività – Numero e tipologia dei destinatari coinvolti; – Capacità di incidere sul territorio comunale; – Grado di rilevanza delle attività programmate.	Massimo 10 punti 0–2: coinvolgimento limitato; destinatari poco definiti 3–5: coinvolgimento discreto; rilevanza territoriale modesta 6–8: buon coinvolgimento e apprezzabile incidenza sul territorio 9–10: ampio coinvolgimento e forte impatto territoriale
C. Quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate, con particolare riferimento agli interventi di prevenzione e contrasto del disagio e della violenza giovanile, alle attività educative, ricreative e di socialità rivolte ai giovani e alle iniziative di sostegno alla genitorialità – Articolazione, continuità e adeguatezza organizzativa delle azioni proposte; – Presenza, strutturazione e coerenza di interventi riconducibili alla priorità indicata (disagio e violenza giovanile, attività educative e di socialità per i giovani, sostegno alla genitorialità), specificamente valorizzati all'interno del presente criterio.	Massimo 16 punti 0–4: attività poco strutturate o non continuative; nessun elemento riconducibile alla priorità 5–8: progetto sufficiente ma con criticità organizzative; azioni sulla priorità marginali od occasionali 9–12: progetto ben articolato e continuativo; ove pertinenti, interventi sulla priorità sviluppati in modo strutturato 13–16: progetto completo e di elevata qualità organizzativa, che integra in modo organico e misurabile gli interventi riconducibili alla priorità
D. Originalità e innovazione delle attività programmate nell'ambito del settore di intervento – Elementi di innovazione metodologica; – Capacità di sperimentare soluzioni nuove o migliorative.	Massimo 8 punti 0–2: nessun elemento innovativo 3–4: limitata innovazione o adattamento di modelli esistenti 5–6: buona presenza di elementi innovativi 7–8: elevata innovazione e forte capacità sperimentale

Criterio	Punteggio e fasce
E. Livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto al costo complessivo dell'iniziativa, anche in relazione ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di soggetti pubblici o privati – Rapporto tra risorse finanziarie proprie del proponente (voce E.1 dell'Allegato A) e costo complessivo del progetto (voce C dell'Allegato A); – Valutazione qualitativa degli eventuali sostegni non finanziari dichiarati.	Massimo 11 punti 0–2: risorse proprie inferiori al 10% del costo complessivo 3–5: risorse proprie pari o superiori al 10% e inferiori al 25% 6–8: risorse proprie pari o superiori al 25% e inferiori al 50% 9–11: risorse proprie pari o superiori al 50% del costo complessivo
F. Apporto diretto del soggetto proponente, con esclusione dell'apporto dei volontari valutato al criterio G – Quantità e qualità del lavoro svolto direttamente dal soggetto richiedente; – Modalità organizzative di impiego delle risorse umane proprie.	Massimo 8 punti 0–2: apporto diretto marginale o non adeguatamente descritto; 3–4: apporto discreto ma non strutturato; 5–6: buon contributo diretto e coinvolgimento; 7–8: elevato apporto diretto e ottima organizzazione delle risorse umane.
G. Grado di coinvolgimento dei volontari – Numero e continuità dei volontari coinvolti nelle attività del progetto; – Ruolo e rilevanza dell'apporto volontario; – Modalità di coordinamento e valorizzazione del lavoro volontario.	Massimo 5 punti 0–1: coinvolgimento assente o marginale; 2–3: coinvolgimento limitato o discontinuo; 4–5: coinvolgimento ampio, stabile e ben organizzato.
H. Gratuità delle attività – Grado di gratuità delle attività per gli utenti.	Massimo 5 punti 0–1: attività prevalentemente a pagamento; 2–3: gratuità parziale delle attività; 4–5: totale gratuità delle attività.
I. Congruenza del piano finanziario rispetto alle attività previste – Coerenza tra voci di costo e attività descritte nel progetto; – Realismo e correttezza delle quantificazioni; – Corretta imputazione delle voci alle categorie di spesa ammissibili.	Massimo 6 punti 0–1: piano incoerente con le attività o con quantificazioni non attendibili; 2–3: piano parzialmente coerente, con voci generiche o sovradimensionate; 4–5: piano coerente e quantificazioni attendibili; 6: piena congruenza tra piano finanziario e attività, con voci puntuali e verificabili.

Criterio	Punteggio e fasce
L. Chiarezza e completezza nella presentazione delle attività, dei contenuti, degli obiettivi e dei risultati attesi, nonché loro misurabilità – Chiarezza nella descrizione delle attività; – Definizione dei risultati attesi e individuazione di indicatori verificabili.	Massimo 5 punti 0–1: descrizione poco chiara; assenza di indicatori; 2–3: sufficiente chiarezza; indicatori generici; 4–5: ottima chiarezza; indicatori precisi e verificabili.
M. Affidabilità economica, gestionale e organizzativa del soggetto richiedente ai fini del corretto utilizzo delle risorse – Esperienza pregressa documentata nel curriculum (art. 5, lett. b); – struttura organizzativa e capacità gestionale in rapporto al progetto; – regolarità nei rapporti pregressi con l'Amministrazione, ove esistenti. Per i soggetti privi di precedenti rapporti contributivi con il Comune di Pisa, la valutazione è effettuata esclusivamente sulla base del curriculum e della documentazione organizzativa presentata; l'assenza di precedenti non costituisce di per sé elemento di penalizzazione.	Massimo 6 punti 0–1: pregresse inadempienze gravi e non giustificate nella gestione di contributi pubblici, ovvero affidabilità non desumibile dalla documentazione presentata; 2–3: affidabilità sufficiente, con elementi di debolezza organizzativa o precedenti rendicontazioni non pienamente regolari; 4–5: buona affidabilità, desumibile da precedenti esperienze positive o da documentazione organizzativa adeguata al progetto; 6: piena affidabilità economica, gestionale e organizzativa, desumibile da esperienze positivamente concluse o da documentazione organizzativa particolarmente solida.
N. Accessibilità delle attività alle persone con disabilità – Misure di accessibilità fisica, comunicativa e organizzativa previste dal progetto.	Massimo 6 punti 0–2: misure assenti o molto limitate; 3: misure di base, parziali o non strutturate; 4–5: buon livello di accessibilità, con interventi su più aspetti; 6: accessibilità piena e strutturata, con soluzioni integrate e inclusive.
O. Capacità di attivare reti con altre realtà associative e grado di compartecipazione di ulteriori soggetti – Presenza e qualità della rete partenariale; – Grado di compartecipazione, anche economica od operativa, di ulteriori soggetti.	Massimo 6 punti 0–1: rete assente o debole; 2–3: rete poco strutturata; compartecipazioni marginali; 4–5: rete adeguata con compartecipazioni effettive; 6: rete qualificata e ben strutturata, con compartecipazione significativa di più soggetti.

Art. 8 - Formazione della graduatoria e criteri di assegnazione del contributo

All'esito della valutazione è approvata la graduatoria delle domande, con indicazione del punteggio attribuito a ciascuna proposta.

A parità di punteggio complessivo, la posizione in graduatoria è determinata dal maggior punteggio conseguito nel criterio C dell'art. 7; in caso di ulteriore parità, dal maggior punteggio conseguito nel criterio A; in caso di persistente parità, si procede mediante sorteggio pubblico. Il sorteggio si svolge in seduta pubblica, di cui è data comunicazione sul sito istituzionale del Comune di Pisa almeno cinque giorni prima, ed è verbalizzato a cura del Responsabile del procedimento.

Il valore economico teorico di ciascun punto è determinato dividendo la dotazione finanziaria complessiva del bando, pari a euro 15.000,00, per la somma dei punteggi conseguiti dalle domande ammesse.

L'importo teorico spettante a ciascun beneficiario è determinato moltiplicando il valore economico del punto per il punteggio conseguito.

L'importo così determinato è successivamente adeguato nel rispetto dei seguenti limiti:

- a) non può superare l'80% del costo complessivo del progetto, computato sulle sole spese ammissibili ai sensi dell'art. 10, in attuazione degli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 136/2026;
- b) non può essere superiore a euro 2.000,00;
- c) non può superare la parte delle spese ammissibili che resta scoperta una volta sottratti i finanziamenti di terzi e le altre entrate del progetto (voci E.3 ed E.4 dell'Allegato A). Le risorse proprie del proponente (voce E.1) non vengono sottratte: il cofinanziamento con mezzi propri non riduce quindi il contributo concedibile. Il rispetto del limite è verificato in sede di istruttoria sul piano preventivo ed è nuovamente verificato, insieme al limite di cui alla lettera a), in sede di rendicontazione sulla base del consuntivo; se a consuntivo la parte scoperta risulta inferiore a quella preventivata, il contributo è ridotto in misura corrispondente in sede di liquidazione;
- d) non può in ogni caso superare l'importo del contributo richiesto nella domanda di partecipazione.

Il contributo concesso non può in ogni caso essere inferiore a euro 500,00. Qualora, all'esito del riparto e dell'applicazione dei limiti di cui al presente articolo, l'importo spettante a uno o più beneficiari risulti inferiore a euro 500,00, le domande collocate nelle ultime posizioni utili della graduatoria sono dichiarate ammesse ma non finanziabili, nel numero strettamente necessario, e il riparto è ricalcolato tra i restanti beneficiari fino a che tutti gli importi risultino pari o superiori a euro 500,00. Le domande così escluse restano utilmente collocate in graduatoria ai fini dell'eventuale assegnazione di economie o risorse sopravvenute.

Qualora l'applicazione dei limiti di cui alle lettere a), b), c) e d) determini economie rispetto all'importo teoricamente attribuibile, le relative risorse confluiscono in un fondo di redistribuzione.

Le risorse confluite nel fondo di redistribuzione sono redistribuite tra i beneficiari ammessi che non abbiano ancora raggiunto uno dei limiti di cui alle lettere a), b), c) e d), in misura proporzionale al punteggio conseguito. Eventuali residui derivanti da arrotondamento sono attribuiti al beneficiario con il punteggio più alto tra quelli non ancora saturi.

Le operazioni di redistribuzione sono reiterate fino all'integrale utilizzo delle risorse disponibili ovvero fino al raggiungimento dei limiti previsti per tutti i beneficiari.

In caso di risorse sopravvenute, gli importi spettanti sono determinati con successivo provvedimento, applicando i criteri e i limiti di cui al presente articolo e tenendo conto delle somme già attribuite.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei contributi concessi non può superare la dotazione finanziaria complessiva del bando, pari a euro 15.000,00.

Le operazioni di cui al presente articolo sono eseguite nel seguente ordine: riparto teorico; applicazione dei limiti di cui alle lettere a) - d); verifica del minimo di euro 500,00 con eventuale ricalcolo; redistribuzione delle economie. Le risorse eventualmente sopravvenute ai sensi della deliberazione G.C. n. 136/2026 sono destinate prioritariamente allo scorrimento delle domande ammesse ma non finanziabili, secondo l'ordine di graduatoria e nel rispetto dei limiti di cui al presente articolo; le eventuali ulteriori disponibilità sono redistribuite ai sensi dei commi precedenti.

Art. 9 - Cause di non ammissione ed esclusione

Non sono ammesse a valutazione le domande:

- a) presentate oltre il termine previsto;
- b) presentate con modalità diverse da quelle indicate all'art. 4;
- c) prive della documentazione essenziale richiesta dal presente bando. Nello specifico non sono sanabili l'assenza del progetto, l'assenza del piano economico, la mancanza dei requisiti soggettivi; sono invece sanabili eventuali refusi, documenti già agli atti, dichiarazioni incomplete ma integrabili senza modificare la proposta.

Sono escluse dal finanziamento le domande:

- a) relative ad attività non coerenti con il settore sociale, socioassistenziale e sociosanitario;
- b) riferite ad attività realizzate al di fuori del periodo di ammissibilità previsto dall'art. 3;
- c) presentate da soggetti che beneficino, per la medesima attività o per il medesimo progetto, di altri contributi concessi direttamente o indirettamente dal Comune di Pisa nell'anno 2026;
- d) che conseguano un punteggio inferiore a 50/100.

Art. 10 - Spese ammissibili e non ammissibili

Sono ammissibili, purché direttamente riferibili al progetto di attività ammesso a contributo, le seguenti spese:

- a) collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione delle attività, con esclusione del beneficiario, dei suoi dipendenti a qualsiasi titolo, dei soci o degli aderenti;
- b) acquisto di servizi funzionali alla realizzazione del progetto, quali, a titolo esemplificativo, servizi di allestimento, trasporto, assicurazione, noleggio di attrezzature, comunicazione e promozione;
- c) consulenze di personale qualificato direttamente imputabili al progetto, comprese prestazioni sociali, sanitarie, sociosanitarie, educative e formative, con esclusione del beneficiario, dei suoi dipendenti a qualsiasi titolo, dei soci o degli aderenti;
- d) rimborsi spese di viaggio e ospitalità per collaboratori esterni non soci, ove strettamente connessi alle attività finanziate;
- e) spese per la locazione temporanea di spazi o immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento delle attività finanziate;
- f) altre spese direttamente riferibili al progetto, coerenti e necessarie alla sua realizzazione, adeguatamente motivate nel piano economico, di norma entro il limite del 15% del totale delle spese ammissibili, salvo motivata valutazione della commissione;
- g) rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate dai volontari per lo svolgimento delle attività finanziate, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017, con esclusione di rimborsi forfettari.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) prestazioni del beneficiario, dei suoi dipendenti a qualsiasi titolo, dei soci o degli aderenti;
- b) spese per l'acquisto di attrezzature, impianti o beni che rimangono nella proprietà del beneficiario e spese per l'uso di attrezzature, impianti o beni già di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario;
- c) spese per utenze e manutenzione ordinaria della sede;
- d) spese di locazione della sede ordinaria del soggetto beneficiario;
- e) contributi erogati a terzi e quote associative;
- f) costi figurativi del lavoro volontario o dell'utilizzo gratuito di beni e servizi, fermi restando i rimborsi di cui alla lettera g) delle spese ammissibili;
- g) consulenze ordinarie di natura fiscale, legale o amministrativa non direttamente riferibili al progetto ammesso.

Sono ritenuti ammissibili solo i costi effettivamente sostenuti, documentati e riferibili alle attività finanziate.

Art. 11 - Rendicontazione ed erogazione del contributo

Il beneficiario deve presentare la rendicontazione tramite la stessa pagina web utilizzata per la presentazione della domanda.

I contributi sono liquidati con provvedimento dirigenziale della Direzione competente entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento dell'attività ammessa a contributo.

A questo scopo, la rendicontazione deve essere inviata, a pena di decadenza dal beneficio, entro i seguenti termini:

- per le attività concluse successivamente alla concessione del contributo, entro 60 giorni dalla conclusione delle attività e comunque non oltre il termine finale indicato nel provvedimento di concessione;
- per le attività già concluse alla data di concessione, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione.

La rendicontazione deve comprendere:

- a) una relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
- b) la rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, debitamente sottoscritta, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
- c) i giustificativi fiscalmente validi delle spese sostenute e le relative prove di pagamento effettuato con strumenti tracciabili; non sono ammesse spese sostenute in contanti. Per i rimborsi di cui all'art. 10, lettera g), la spesa sostenuta dal volontario è documentata mediante giustificativi nominativi o titoli di viaggio; il rimborso erogato dal beneficiario al volontario deve in ogni caso avvenire con strumenti tracciabili.
- d) la documentazione attestante il pagamento di eventuali oneri fiscali, previdenziali e assicurativi relativi a collaborazioni esterne;
- e) ogni ulteriore documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

La mancata presentazione della rendicontazione sul portale, entro il termine previsto, comporta la decadenza dal contributo.

Nel caso di realizzazione parziale delle attività o di mancato raggiungimento degli obiettivi essenziali, il Comune provvede alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

Nel caso in cui le attività siano state integralmente realizzate ma il costo effettivamente sostenuto risulti inferiore a quello preventivato, il contributo è rideterminato nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8. Qualora, per effetto delle riduzioni operate in sede di liquidazione, il contributo risulti inferiore a euro 500,00, esso non è erogato.

Il contributo è erogato in un'unica soluzione, a seguito dell'esito positivo della verifica della rendicontazione, mediante accredito sul conto corrente intestato al soggetto beneficiario indicato in sede di domanda.

Il contributo è assoggettato alla ritenuta del 4% di cui all'art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/1973, ove dovuta in relazione alla natura del beneficiario e dell'attività finanziata.

L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore nei confronti del Comune di Pisa, a qualsiasi titolo, fino all'estinzione del debito, fatta salva la possibilità di compensazione.

I beneficiari sono tenuti a riportare nei materiali informativi, promozionali e di comunicazione relativi alle attività finanziate la dicitura "con il contributo del Comune di Pisa", secondo quanto previsto dal Regolamento comunale. Copia dei materiali prodotti deve essere caricata in sede di rendicontazione.

Art. 12 - Modifiche del progetto, rinuncia e termine finale

Tutte le attività finanziate devono essere realizzate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.

Eventuali modifiche sostanziali del progetto ammesso a contributo devono essere preventivamente comunicate al Comune di Pisa e possono essere autorizzate solo se non alterano le finalità, la coerenza e gli elementi essenziali che hanno determinato l'ammissione al finanziamento.

In caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare, in tutto o in parte, il progetto finanziato, il beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Comune, indicando le ragioni della rinuncia o della richiesta di rimodulazione.

La mancata comunicazione tempestiva della rinuncia o delle modifiche rilevanti costituisce elemento valutabile ai fini di successivi bandi.

Art. 13 - Decadenza, revoca e controlli

Il beneficiario decade dal contributo:

- a) in caso di mancata realizzazione delle attività finanziate;
- b) in caso di mancata rendicontazione nei termini previsti;
- c) in caso di modifica sostanziale non autorizzata del progetto ammesso;
- d) in caso di accertata insussistenza dei requisiti dichiarati.
- e) in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicizzazione del contributo, ove non sanato a seguito di richiesta del Comune.

Sono fatti salvi i casi di forza maggiore, debitamente motivati e documentati, previa valutazione della struttura competente.

Il Comune di Pisa si riserva di effettuare controlli sulla documentazione presentata e sullo stato di attuazione delle attività, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della normativa vigente.

In caso di utilizzo del contributo in modo non conforme alle finalità per le quali è stato concesso, il Comune dispone la revoca del beneficio e il recupero delle somme eventualmente già erogate.

Nei casi di decadenza o revoca, il Comune potrà tenere conto delle inadempienze riscontrate nelle successive procedure di assegnazione dei contributi, nei limiti consentiti dal presente bando e dal regolamento comunale.

Gli atti di concessione dei contributi sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013. Per i provvedimenti di importo complessivo annuo superiore a mille euro in favore del medesimo beneficiario, la pubblicazione costituisce condizione di efficacia, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del medesimo decreto.

Art. 14 - Responsabile del procedimento, trattamento dei dati personali e allegati

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Dott. Massimiliano Bacchiet, salvo diversa indicazione contenuta nel provvedimento di approvazione del presente bando.

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente bando sono trattati dal Comune di Pisa esclusivamente per finalità connesse alla gestione della procedura e agli adempimenti conseguenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è contenuta nell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente bando.

Sono allegati al presente bando:

- Allegato A – Scheda economica preventiva (piano finanziario del progetto)
- Allegato B - Informativa privacy;
- Allegato C - Modello dichiarazione per contributi;
- Allegato D - Indicazioni per la rendicontazione economica;
- Allegato E - Modello di delega;
- Allegato F - Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo.

Avverso il presente bando e gli atti conseguenti è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto lesivo.

Ogni chiarimento può essere richiesto all'Ufficio Sociale all'indirizzo affari.sociali@comune.pisa.it.